Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2452

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANNA, CABRAS e SCANU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2010

Disposizioni per la riconversione e l'adeguamento degli impianti di generazione termica nelle zone non metanizzate in via di interconnessione con il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia e regime transitorio di compensazione dei sovracosti di produzione termica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'approvvigionamento di metano dalle zone di estrazione a quelle di consumo nell'Europa comunitaria è attualmente oggetto di molteplici iniziative per la costruzione di gasdotti la cui realizzazione vede l'impegno tecnologico e finanziario degli operatori internazionali e coinvolge la responsabilità politica degli Stati attraversati dalle infrastrutture di trasporto.

Italia e ed Algeria hanno perfezionato nel 2007 accordi internazionali che consolidano la cornice diplomatica della costruzione del nuovo gasdotto Algeria-Sardegna-Italia (GALSI), che ha visto da parte del consorzio proponente lo sviluppo di tutte le necessarie fasi progettuali ed è in via di *closing* finanziario. L'opera, inserita nel 2008 nella rete nazionale dei gasdotti, è progettata per il trasporto di otto miliardi di metri cubi di gas metano all'anno, destinati prevalentemente al mercato nazionale ed europeo. Essa consentirà anche, per la prima volta nella loro storia, l'approvvigionamento continuo di metano a regioni isolate come la Sardegna e la Corsica, che sino ad oggi non hanno avuto l'opportunità di utilizzarlo ed avvantaggiarsi né delle ricadute economiche sul sistema delle imprese e delle famiglie né più in generale dei benefici ambientali che produce.

In preparazione della futura disponibilità della nuova fonte energetica, nel decennio trascorso la regione Sardegna ha cofinanziato, anche con fondi di provenienza nazionale e comunitaria, la realizzazione di reti sovracomunali per la distribuzione del gas metano. Il tempo necessario alla costruzione del gasdotto dovrebbe coincidere con la fine della realizzazione delle nuove reti di distribuzione.

Analogo sforzo di dotazione infrastrutturale non si sta invece compiendo sul versante del parco di generazione energetica dell'industria. Specie per la generazione di energia termica, le imprese localizzate in Sardegna utilizzano prevalentemente olio combustibile ed altri derivati del petrolio, e tra questi – prevalentemente – il gas propano liquido (GPL), con un forte aggravio dei costi ed un notevole «spiazzamento» di interi settori produttivi, come quello estrattivo, cartario, delle produzioni ceramiche e del ciclo della metallurgia dei non ferrosi.

Il presente disegno di legge intende istituire una misura transitoria a favore delle imprese che intendono impegnarsi, nell'arco temporale necessario alla costruzione del gasdotto GALSI, nella riconversione tecnologica del proprio parco di generazione orientata alla sostituzione dell'olio combustibile e degli altri derivati del petrolio, consistente in una compensazione finanziaria che allinei i loro costi energetici a quelli delle imprese che utilizzano il metano.

I soggetti beneficiari della compensazione dei sovracosti energetici sono le imprese, di qualunque dimensione, con unità di produzione di preesistente o nuova localizzazione nella regione Sardegna. La compensazione è riconosciuta a condizione che esse si impegnino a realizzare e realizzino – entro il termine dell'interconnessione del GALSI alla rete nazionale dei gasdotti della penisola italiana – la conversione dei propri impianti o la loro predisposizione per l'utilizzazione del metano o del carbone nella produzione di energia termica o nella cogenerazione di energia termica ed elettrica.

Le norme attuative della disposizione principale sono affidate ad un decreto non regola-

mentare del Ministro dello sviluppo economico. Esso garantirà l'eventuale differenziazione della misura di compensazione dei sovracosti energetici in funzione della dimensione dell'impresa e, se necessaria, l'armonizzazione della disciplina di dettaglio ai princìpi comunitari in materia di concorrenza.

Gli oneri per la compensazione dei sovracosti energetici sono imputati tra quelli generali afferenti al sistema gas nazionale, che nel giro di pochi anni si avvantaggerà delle nuove disponibilità di metano garantito da GALSI e dagli effetti positivi sul prezzo che tale disponibilità concorrerà a determinare.

Si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisca una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogheranno le compensazioni ai clienti industriali beneficiari della misura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sino alla realizzazione del gasdotto Algeria-Sardegna-Italia (GALSI) e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate nella regione Sardegna che utilizzino olio combustibile, gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano o a carbone dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari al differenziale di costo con il metano. La determinazione della compensazione tiene conto dei rendimenti termici e della riduzione dei costi complessivi di produzione ottenibili con l'utilizzo del metano, considerando anche il potenziale di cogenerazione elettrica.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto non regolamentare, determina le modalità attuative della presente legge in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di energia e di concorrenza.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui all'articolo 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria, applicata

alla generalità dell'utenza, che alimenta un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al medesimo articolo 1.

€ 1,00